

## **FOCUS SULLE PRINCIPALI**

***“Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”***

**D.L. 08 aprile 2020 n. 23**

(G.U. 08/4/2020 n. 94)

(A cura della Commissione Contenzioso con la Pubblica Amministrazione, Coord.re Cons. Alessia Alesii,  
V. Coord.ri Cons. Paolo Nesta e Enrico Lubrano)

## **Capo II**

# **MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE**

**(Artt. 4-14)**

# **MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITA' DELLE IMPRESE**

## **Art. 12**

### **(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «FONDO GASPARRINI»)**

Per i lavoratori autonomi ai sensi dell'art. 54, co. I, lett a) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 si intendono i soggetti di cui all'art. 27, co. I del medesimo D.L n. 18/2020 («...liberi professionisti, titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ... lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data...non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie...»).

**Capo IV**  
**MISURE FISCALI E CONTABILI**

**(Artt. 18-35)**

# **MISURE FISCALI E CONTABILI**

## **ART. 18**

### **(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)**

I. Per i soggetti esercenti attività di impresa, arti o professione con sede nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50.000.000 di euro che, nel periodo di imposta precedente a quello in corso, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente e, nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, sono sospesi rispettivamente per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24 D.P.R. 600/1973 e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale (in qualità di sostituti di imposta);

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 2 sono sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. «...omissis...»

4. «...omissis...»

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi per i soggetti che hanno intrapreso l'attività in data successiva al 31 marzo 2019.

6. «...omissis...»

7. I versamenti sospesi sono effettuati senza applicazione di sanzioni ed interessi in un'unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di cinque ratei mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. non si fa luogo a rimborso di quanto già versato.

8. «...omissis...»

9. «...omissis...»

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 21

**(Rimessione in termini per i versamenti)**

I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 60 D.L. n. 18/2020, sono considerati **tempestivi** se effettuati **entro il 16 aprile 2020.**

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 22

**(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)**

### **Doppia proroga per la C.U. 2020 e senza sanzioni:**

- Proroga termine per consegna ai lavoratori della C.U. **al 30 aprile 2020.**
- Proroga invio telematico dati C.U. all'Agenzia delle Entrate **al 30 aprile 2020.**



# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 23

**(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, 241, emessi nel mese di febbraio 2020)**

**Proroga fino al 30 giugno 2020**



**validità certificati DURF emessi dall'Agenzia delle Entrate entro il 29 febbraio 2020.**

# **MISURE FISCALI E CONTABILI**

## **ART. 25**

### **(Assistenza fiscale a distanza)**

Per l'anno di imposta 2019, per la presentazione del modello 730 i lavoratori dipendenti e assimilati possono inviare telematicamente ai CAF e ai professionisti abilitati la scansione o la foto della delega sottoscritta per l'accesso alla dichiarazione precompilata e la copia della documentazione necessaria per la compilazione della dichiarazione, unitamente alla copia del proprio documento di identità.

In considerazione dell'emergenza COVID-19, la disposizione evita ai contribuenti di recarsi personalmente presso CAF e professionisti. Al termine della situazione emergenziale, i contribuenti devono consegnare ai CAF e ai professionisti abilitati la delega e la documentazione già inviate telematicamente.

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 26

### (Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)

**A decorrere dall'anno 2020**, allo scopo di ridurre e semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche può essere effettuato:

- Per le fatture emesse nel primo trimestre solare, se l'importo dovuto è inferiore ad € 250, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre.
- Per le fatture emesse nei primi due trimestri solari, se l'importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 250, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

Nei casi in cui l'importo dovuto sia non rilevante, tale misura rappresenta una semplificazione rispetto alle scadenze ordinarie di pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, fissate al giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre.

# **MISURE FISCALI E CONTABILI**

## **ART. 27**

**(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)**

**La presunzione di cessione di cui all'art 1 del DPR 441/97 non opera per le cessioni gratuite di farmaci ad uso compassionevole, così come definiti dal Decreto del Ministro della Salute del 7 settembre 2017 ed effettuate nei confronti di soggetti indicati all'art 3.**

**Tali farmaci non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 85, c. 2, del TUIR**

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 29

**(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)**

**OBBLIGO** per gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato, che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, **di notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche.**

In deroga al termine fissato dall'art. 67, c.1, D.L. 18/2020 (dal 08 marzo al 31 maggio 2020), la proroga del termine (fino al termine dello stato di emergenza) di cui all'art. 73,c.1, si applica anche alle attività del contenzioso con degli enti impositori.

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 30

**(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)**

Per contrastare la diffusione dell'epidemia da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, **il credito di imposta previsto dal D.L. 18/2020** per la sanificazione degli ambienti di lavoro **è riconosciuto anche per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e sicurezza**, idonei a proteggere i lavoratori ed a garantire la distanza di sicurezza interpersonale.

**Credito d'imposta pari al 50% delle spese sostenute nell'anno 2020, fino ad un massimo di € 20.000,00**

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 32, c. I

### (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, **limitatamente al periodo dello stato di emergenza**, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, c. I-ter, D.L. N. 124/2019 convertito dalla L. 157/2019, e in deroga all'articolo 8-sexies, c. I-bis, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle in piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano **possono** riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati, in attuazione dell'art. 3, c. I, lettera b), D.L. N. 18/2020, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti COVID.

**Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'art. 8-quinquies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani.**

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 32, c. 2-3

### (Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)

Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma I in modo da garantire la compatibilità con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

Nella vigenza dell'accordo rinegoziato ai sensi del comma I, gli enti del servizio sanitario nazionale corrispondono agli erogatori privati, a titolo di acconto e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione delle attività da parte degli erogatori privati, un corrispettivo, su base mensile, per le prestazioni rese ai sensi del presente articolo, nel limite del 70 per cento dei dodicesimi corrisposti o comunque dovuti per l'anno 2020.



# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 33

### (Proroga organi e rendiconti)

Doppia proroga:

- Per gli enti e gli organismi pubblici di cui all'art. 1, comma 2, L. n. 196/2009, escluse le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le Città Metropolitane, le Province, i Comuni, le Comunità Montane e i loro consorzi e associazioni, le società, che nel periodo di emergenza attuale sono tenuti al **rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo**, i termini di cui all'art. 3, comma 1, D.L. N. 293/1994, convertito nella L. n. 444/1994, sono prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione.
- Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'art. 61 del R.D. N. 2440/1923 , relativi all'esercizio 2019, sono presentati **entro il termine dello stato di emergenza.**

# **MISURE FISCALI E CONTABILI**

## **ART. 34**

### **(Divieto di cumulo pensioni e redditi)**

Ai fini del riconoscimento dell'indennità di cui all'art. 44 D.L. 18/2020, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria devono intendersi non titolari di trattamento pensionistico ed iscritti in via esclusiva.

# MISURE FISCALI E CONTABILI

## ART. 35

*(Pin Inps)*

**Fino al termine dello stato di emergenza** l'INPS è autorizzato a rilasciare le identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, verificandone l'identità in remoto o tramite riconoscimento diretto al termine dell'emergenza sanitaria.

**Capo V**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI**  
**TERMINI PROCESSUALI E**  
**PROCEDIMENTALI**

**(Artt. 36-37)**

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

## ART. 36

**(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)**

Spostamento dal 15 aprile 2020 (previsto dall'art. 83 D.L. N.18/2020, **all'11 maggio 2020**, del termine concernente il rinvio d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari, nonché **la sospensione del decorso dei termini** per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, i quali **ricominciano a decorrere dal 12 maggio 2020**.

Sospesi, per la stessa durata, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

Proroga del termine prevista anche per le attività e funzioni della Corte dei Conti.

**Per i giudizi amministrativi**, sono **sospesi dal 16 aprile al 3 maggio 2020** inclusi, **esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi**, fermo quanto previsto dall'art. 54, comma 3, c.p.a.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

## ART. 37

(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)

Il termine del 15 aprile 2020, previsto dall'art. 103, commi 1 e 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato al 15 maggio 2020:

- Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di **procedimenti amministrativi** pendenti alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del **15 maggio 2020**. Sono prorogati o differiti per il tempo corrispondente i termini di formazione della volontà conclusiva della P.A. nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.
- I termini dei **procedimenti disciplinari** del personale delle amministrazioni di cui al D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pendenti alla data del 23/2/2020 o iniziati successivamente a tale data sono **sospesi fino al 15 maggio 2020**.

**CAPO VI**  
**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI**  
**SALUTE E DI LAVORO**

**(Artt. 38-42)**

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 38

**(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)**

### COMMA I

In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza da COVID-19, **per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2**, è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.



# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

### COMMA 2

Le parti contrattuali si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessano gli effetti di cui al comma 1.

### COMMA 3

Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 38

(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)

### COMMA 6

Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto **l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali**, ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 39

### (Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)

Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, e' **assolto** con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX D.Lgs.17 marzo 1995, n. 230, e con **la trasmissione**, agli organi di cui all'articolo 22, comma I dello stesso D.Lgs, di **una comunicazione di avvio dell'attività**, corredata dal benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'art. 61, c. 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'art. 79, c. 1, lett. b), p. 1 e 2, del medesimo D.Lgs.17 marzo 1995, n. 230.

Esclusi da tale comunicazione l'utilizzo e lo spostamento di tali attrezzature ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per i quali all'entrata in vigore del presente decreto sia stata già effettuata la comunicazione preventiva di cui all'art. 22 D.Lgs. N.

230/1995.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 40

### (Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)

Accesso all'AIFA a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con Covid-19, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali.

I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono **preliminarmente** valutati da parte della Commissione tecnica scientifica dell'AIFA che comunica gli esiti anche al Comitato tecnico scientifico dell'unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile.

**Limitatamente al periodo dello stato di emergenza**, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro **Spallanzani** di Roma **esprime il parere nazionale**, anche in base alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico dell'AIFA, e **lo comunica all'AIFA** che cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito istituzionale.

NON SONO PREVISTI NUOVI O MAGGIORI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA. LE P.A. INTERESSATE PROVVEDONO CON LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI DISPONIBILI.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 42

**(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agencia nazionale per i servizi sanitari regionali)**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO PER AGENAS**, per l'esigenza di contenimento e contrasto dell'emergenza da COVID-19.

**Nominato con DPCM**, su proposta del Ministero della Salute, sentita la Conferenza per i rapporti Stato, Regioni e Province autonome, e **scelto tra esperti di riconosciuta competenza** in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla P.A..

Per il periodo di carica, esercita **i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione** che lo statuto dell'agenzia attribuisce al Direttore Generale ed al Consiglio di Amministrazione, i quali al momento dell'insediamento del Commissario decadono automaticamente.

**Il mandato cessa** alla conclusione dello stato di emergenza.

# DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

## ART. 42

(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)

### PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI

- **Collabora** all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della Salute prot. GAB 2627 in data 1 marzo 2020 e successive integrazioni.
- **Assicura** il necessario supporto tecnico operativo e giuridico amministrativo alle Regioni, anche per superare eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, la lea e la effettività della tutela del diritto alla salute.
- **Verifica** che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'art. 122, c. 2, D.L. 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome in modo tempestivo ed efficace e a tal fine fornisce ogni supporto richiesto.
- **Supporta** le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministero della Salute, mediante adozione di direttive, fermo restando il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile.

# **ART. 44**

## **(Entrata in vigore)**

Il Decreto entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione sulla G.U., avvenuta in data 08.04.2020